

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 392

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAGNALBÒ, TATÒ, e MONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

—————

Istituzione della provincia di Fermo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'avvio della riforma dello Stato in senso federalista comporta la necessità di valutare con uno spirito diverso dal passato le volontà di autogoverno e l'esigenza di assunzione di responsabilità espresse dalle diverse realtà territoriali. Peraltro, con la legge 3 agosto 1999, n. 265, dopo una latente ostilità verso la istituzione-provincia e stato rilanciato il ruolo di questo ente locale intermedio tra regione e comune con un paniere di competenze proprie sempre maggiori e con la prospettiva di ricevere ampie deleghe da parte delle regioni.

In questo nuovo contesto occorre prendere in esame quelle realtà territoriali dove le popolazioni residenti hanno avuto già occasione di pronunciarsi in merito all'appartenenza ad una nuova provincia che accolga un tessuto storico, culturale, economico e sociale sotto un'unica realtà amministrativa.

Sappiamo che questo nuovo contesto trova la sua prima base nella legge 8 giugno 1990, n. 142, che ha accolto le molteplici istanze provenienti dalle singole realtà locali e che ha conferito al Governo una delega per provvedere entro due anni (13 giugno 1992) - termini poi più volte prorogato sino al 31 dicembre 1995 - con decreti legislativi all'istituzione di nuove province.

Inizialmente la delega doveva avere un ambito operativo circoscritto alle proposte di istituzione di nuove province per le quali fosse già intervenuto il parere favorevole della regione e per quelle il cui *iter* fosse già avviato da parte dei comuni interessati. Delega che è stata esercitata per alcune province e non per altre.

La delega, in particolare, è stata esercitata per le ipotesi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 63, comma 2, della legge n. 142 del

1990, ossia per quelle aree per le quali era stata avviata la formale iniziativa alla data del 31 dicembre 1989. Sono così state istituite le province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini e Vibo Valentia con i decreti legislativi 6 marzo 1992, nn. 248, 249, 250, 251, 252, 253, la provincia di Prato con decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 254, nonché, con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, la provincia di Verbania, per la quale inizialmente si parlava di provincia di Verbano, Cusio-Ossola.

La delega, invece, non è stata esercitata nel termine del 13 giugno 1992 per quelle nuove province comprese nella seconda parte del comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 142 del 1990, ossia per quelle aree per le quali era stato deliberato favorevolmente da parte delle relative regioni entro tale termine proprio per consentire la definizione di nuove province, che, come queste ultime, si fossero trovate nelle condizioni di cui alla citata seconda parte del comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 142 del 1990, si provvedeva a prorogare il termine per l'esercizio della delega al 31 dicembre 1994 (legge 2 novembre 1993, n. 436) e, poi, al 31 dicembre 1995 (articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437).

Il Governo, però, purtroppo non ha soddisfatto le attese di quelle comunità che avevano da tempo maturato il diritto all'autonomia provinciale, poiché ha lasciato decorrere inutilmente i termini di cui sopra senza esercitare la facoltà di delega.

Il suo è stato un comportamento a volte equivoco, a volte ostruzionistico, anche nel corso della presente legislatura, in tutte le occasioni in cui nei due rami del Parlamento

sono state attivate iniziative varie aventi ad oggetto l'istituzione di nuove province.

In questi ultimi quattro anni molti parlamentari, tra i quali anche alcuni di coloro che oggi propongono il presente disegno di legge, hanno sfruttato ogni occasione per richiamare il Governo alle sue responsabilità ed impegni presentando, fra l'altro, nel corso delle diverse sessioni di bilancio, sotto forma di emendamenti, proposte finalizzate ad istituire con lo strumento dei decreti legislativi le nuove province che ne avessero i titoli.

È stato, purtroppo, tutto vano! Ogni iniziativa, nei migliori dei casi, è sfociata nei soli ordini del giorno che, seppur accolti, in seguito non hanno mai trovato una concreta attuazione.

Da qui le giuste doglianze mosse ogni qual volta si è constatata la mancanza di volontà politica sul tema, come quando in sede di discussione dell'atto Senato n. 1388, contenente «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142», il primo firmatario del presente disegno di legge ha fatto constatare all'Aula del Senato che nulla era stato fatto per la provincia di Fermo.

I resoconti dei lavori parlamentari sono a testimonianza dei ripetuti sforzi compiuti da molti parlamentari interessati al problema.

Sarebbe all'uopo sufficiente richiamare alcune delle tante pagine dei resoconti riguardanti l'argomento: il 28 gennaio 1997, in Commissione Affari Costituzionali, il Sottosegretario Vigneri assicurava che non sarebbero state ignorate le aspettative e le situazioni già maturate; il 12 febbraio 1998, nella seduta n. 132 dell'Aula del Senato, il rappresentante del Governo accoglieva l'ordine

del giorno contenente l'impegno a prendere in esame la proposta di istituire le nuove province di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 142 del 1990 entro il 31 dicembre 1998; analogamente faceva il rappresentante di turno del Governo nella seduta assembleare del Senato n. 714 dell'11 novembre 1999; nella seduta della I Commissione della Camera dei deputati del 17 febbraio 2000 il Sottosegretario Fumagalli Carulli, dopo aver condiviso la proposta di delega come «lo strumento più idoneo a conseguire l'obiettivo» ed avere espresso il parere favorevole all'istituzione della provincia della Brianza (Monza), ha dichiarato la disponibilità ad esaminare le proposte di legge relative alla istituzione delle altre province; sempre in I Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 3 ottobre 2000, il Sottosegretario Lavagnini ha confermato la disponibilità del Governo a presentare un disegno di legge di delega in materia di istituzione di nuove province.

Sempre nella stessa seduta del 3 ottobre 2000, deputati di diverso schieramento politico, tentavano di mantenere fermo l'abbinamento iniziale alla proposta per Monza delle nuove province da istituire inclusa quella di Fermo, così come era avvenuto in Senato, nel settembre 1997 e luglio 1999, nel corso dell'approvazione del disegno di legge sulle autonomie locali (atti Senato nn. 1388 e 1388-B). I tempi pertanto appaiono maturi per una generale condivisione dell'accoglimento di una proposta che, peraltro, sarebbe un atto di doverosa giustizia verso comunità che aspirano ad un reale decentramento per rendere più rispondenti ai bisogni della gente le politiche di sviluppo che competono al governo locale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Fermo, con capoluogo Fermo, nell'ambito della regione Marche.

Art. 2.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Fermo è composta dai seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Mòrico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montèlparo, Monte Rinaldo, Monte-rubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortez-zano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i territori dei comuni di cui all'articolo 2 cessano di fare parte della provincia di Ascoli Piceno.

Art. 4.

1. La provincia di Ascoli Piceno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'inse-diamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Ascoli Piceno.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Fermo, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente le misure necessarie a provvedere alla istituzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono al-

trèsì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 4 delle risorse rese disponibili della presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione di uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 6.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Fermo per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provve-

derà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Ascoli Piceno, dei fondi di spettanza della provincia di Fermo.

Art. 7.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Fermo.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Fermo a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

